

Allegato "B" all'atto in data 30-9-2021 n. 6212/3122 rep.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"MILANO RISTORAZIONE SPA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

E' costituita, una Società per azioni denominata

"Milano Ristorazione s.p.a."

Art. 2 Sede sociale

La Società ha sede in Milano.

Potranno essere istituite o soppresse nei modi di legge, in Italia, sedi, filiali e succursali.

Art. 3 Durata

La durata della Società è stabilita dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese sino al 2030.

La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci

Art. 4 Oggetto sociale

La Società ha come oggetto la fornitura di pasti, ivi incluse derrate al crudo, ad enti pubblici e/o privati.

A maggior specificazione del comma precedente il termine fornitura comprende l'acquisto, la produzione diretta, il confezionamento, la veicolazione e la distribuzione dei pasti.

La società potrà svolgere, inoltre, attività relative a servizi ausiliari e complementari all'educazione quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, bidellaggio, accoglienza, pulizie e disinfestazioni e servizi di ristorazione istituzionale e commerciale.

La società potrà, altresì, erogare servizi strumentali alle attività svolte nelle sedi ed in aree comunali, quali, a titolo esemplificativo, l'accoglienza e la pulizia.

La società potrà svolgere altresì tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi inclusi la manutenzione straordinaria e la manutenzione ordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine e attrezzature e di ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili per il perseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal D. Lgs, N. 58 del 24.02.1998.

Tali attività potranno essere svolte anche mediante società partecipate e/o controllate, delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere

partecipazioni, secondo le modalità previste dallo Statuto del Comune di Milano. La società potrà altresì far parte di altri enti, associazioni e consorzi aventi i medesimi fini o comunque fini analoghi, nonchè promuoverne la costituzione.

Fermo restando quanto previsto nel penultimo capoverso del presente articolo, la società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, e concorsi per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

E' in facoltà della Società svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio comunale nell'ambito dell'oggetto sociale.

La Società opera nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dai principi Comunitari in materia di tutela della concorrenza nei mercati e di affidamento in house providing, nonchè dei limiti fissati dall'ordinamento giuridico nazionale.

Oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente pubblico o dagli Enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, anche nell'interesse di enti e società controllate e/o partecipate.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CIRCOLAZIONE

Art. 5 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 5.100.000 suddiviso in 10.000.000 di azioni del valore nominale di 0,51 Euro cadauna.

Art. 6 Aumento del Capitale

Il Capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

In caso di aumento di capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate all'art. 2441, terzo comma cod. civ..

Art. 7 Circolazione delle Azioni

7.1) Le azioni sono nominative e trasferibili solo a soggetti pubblici.

E' esclusa la partecipazione di capitali privati alla Società, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla stessa.

7.2) La circolazione delle azioni è disciplinata dalla normativa vigente in materia e del presente statuto.

Art. 8 Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni nominative e al portatore e, solo in favore di soggetti pubblici, e obbligazioni convertibili in azioni e/o warrant, demandando all'Assemblea la fissazione e le modalità di collocamento, estinzione e di conversione.

Art. 9 Qualità di azionista

La titolarità anche di una sola azione costituisce di per sé adesione allo Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Per quanto concerne i rapporti sociali s'intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10 Assemblea

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora ricorrano i presupposti di legge, entro 180 giorni.

L'Assemblea deve essere comunque convocata entro novanta giorni dalla fine del primo semestre dell'esercizio al fine di informare gli azionisti sull'andamento della gestione in tale periodo, sullo stato di attuazione dei piani e programmi e sulle iniziative sociali da intraprendere nel secondo semestre dell'anno. L'organo Amministrativo predispone appositi report informativi sullo stato di attuazione delle sopraindicate attività, da inviarsi unitamente all'avviso di convocazione. L'Assemblea può, altresì, essere convocata ogni qualvolta l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea

11.1) L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o in diverso luogo, comunque entro i confini italiani.

11.2) La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire, almeno quindici giorni prima dell'adunanza agli azionisti, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi in carica. Purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorno prima dell'assemblea, l'Organo Amministrativo può scegliere uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori

in carica ed ai Sindaci Effettivi, a mezzo di servizi postali od equiparati, forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che deve dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopraindicati al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci e/o dagli stessi comunicato. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi elencati.

11.3) L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica, i sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 12 Funzionamento dell'Assemblea

12.1) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci

12.2) Ogni azione da diritto ad un voto.

12.3) Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega.

12.4) Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.

12.5) La delega - correttamente formulata e sottoscritta - può essere trasmessa anche mediante posta elettronica certificata.

12.6) L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può svolgersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento di tutti gli azionisti ed è, pertanto, necessario che:

- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione dell'intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

12.7) La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13 Presidenza dell'Assemblea

13.1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o dall'Amministratore unico o, in caso di assenza, o impedimento di questi da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

13.2) Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo reputi opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 14 Costituzioni e Deliberazioni dell'Assemblea

Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie valgono le disposizioni di legge.

Art. 15 Competenze dell'Assemblea

15.1) Sono riservati al voto dell'Assemblea:

- a) Le deliberazioni di cui all'art 2364 e 2365 c.c.;
- b) La determinazione della composizione dell'Organo Amministrativo;
- c) In caso di Organo collegiale, la previsione dell'eventuale nomina dell'Amministratore Delegato e la proposta del suo nominativo, ferma restando la competenza del consiglio di Amministrazione per la nomina e l'attribuzione di deleghe al medesimo, nel rispetto delle norme vigenti;
- d) L'eventuale nomina del Direttore Generale, con incarico a tempo determinato, e la relativa attribuzione di funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- e) Gli altri oggetti demandati all'Assemblea dalla Legge fino al presente Statuto.

15.2) E' inoltre sottoposta all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea ai sensi dell'art 2364, 1° comma, n.5 c.c., l'esecuzione dei seguenti atti;

- a) Gli acquisti e cessioni immobiliari;
- b) Il piano industriale il documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale;
- c) Il budget annuale, il programma economico triennale e il piano triennale degli investimenti

Art. 16 Organo Amministrativo

16.1) L'Organo Amministrativo nominato ai sensi dell'art.2449 c.c. è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea, nei casi e con le modalità sancite dalla norma vigente, di prevedere un Consiglio di Amministrazione composto

da tre o cinque membri.

In caso di organo collegiale, la nomina dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere per le Società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

16.2) Per quanto attiene i requisiti di professionalità ed onorabilità degli amministratori e le cause ineleggibilità decadenza ed incompatibilità degli stessi, valgono le previsioni dell'art 2382 e 2390 c.c. e le ulteriori disposizioni normative speciali vigenti in materia, in relazione alla tipologia di Società, alla natura dell'incarico e dall'oggetto sociale.

Inoltre non possono ricoprire la carica di Amministratore il coniuge, gli ascendenti i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, dei componenti della Giunta e di altri componenti dell'Organo Amministrativo.

16.3) Il Comune di Milano, nell'atto di nomina degli Amministratori o con successivo atto, può indicare gli obiettivi gestionali e/o operativi posti in capo all'Organo Amministrativo.

16.4) I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per il periodo di tre esercizi o per il periodo inferiore eventualmente stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.5) In caso di Organo Collegiale, l'Organo Amministrativo può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza della Società il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi.

16.6) In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo può, in tutto o in parte, delegare le proprie attribuzioni ad un membro dell'Organo stesso, in funzione di Amministratore Delegato, ferme restando le competenze dell'Assemblea di cui al precedente art. 15.1, lettera c) e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato o di attribuzione di deleghe al Presidente, l'Organo delegato riferisce all'Organo Amministrativo e all'Organo Sindacale, almeno ogni sei mesi, su generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

16.7) Se vengono a mancare uno o più amministratori i soci che li hanno nominati provvedono alla relativa sostituzione

16.8) Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

16.9) In caso di organo collegiale, qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Organo.

In tal caso, l'Organo Sindacale assume la gestione ordinaria della società sino alla nomina del nuovo Organo.

Art. 17 Compiti dell'Organo Amministrativo

17.1) All'Organo Amministrativo compete, nell'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale, la gestione della Società, salvi i poteri riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

17.2) L'Organo Amministrativo assicura il recepimento e l'attuazione delle direttive, indirizzi ed atti programmatici del Comune di Milano.

L'Organo Amministrativo assicura, altresì, il perseguimento degli obiettivi gestionali e/o operativi affidati all'atto della nomina dei consiglieri o con atto successivo.

17.3) L'Organo Amministrativo, sulla base delle suddette direttive, indirizzi ed atti programmatici, provvede all'elaborazione o aggiornamento dei documenti indicati dal Comune di Milano, tra cui quelli di seguito elencati:

a) piano industriale;

b) documento riportante gli orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale.

Entro il termine fissato dal Comune di Milano, l'Organo Amministrativo è tenuto a sottoporre i suddetti documenti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art 2364, 1° comma, n.5 c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

17.4) L'Organo Amministrativo provvede, altresì, all'elaborazione del Budget, annuale, articolato per unità di business, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Milano, e all'aggiornamento del Programma economico triennale e del Piano triennale degli investimenti.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, i suddetti documenti sono sottoposti all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea, ai sensi dell'art 2364, 1° comma, n.5 c.c., al fine di adottare, conseguita tale autorizzazione, tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei documenti stessi.

17.5) Nel caso di mancata o difforme esecuzione degli atti rispetto all'autorizzazione assembleare, i soci potranno richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., affinché siano adottati provvedimenti più opportuni.

17.6) L'Organo Amministrativo provvede ad inviare ai soci, entro un mese dalla conclusione di ogni semestre dell'esercizio sociale, relazioni periodiche sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. Tali relazioni sono integrate con il conto economico di periodo emesso a confronto con il corrispondente budget al fine dell'individuazione degli eventuali scostamenti, la descrizione delle relative cause e delle misure correttive da intraprendere.

17.7) Nel caso in cui tali relazioni evidenzino difformità rispetto gli indirizzi dati dal Comune di Milano, quest'ultimo potrà richiedere l'immediata convocazione

dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 cod.civ., affinché siano adottati i provvedimenti più opportuni.

Art. 18 Riunioni del Consiglio d'Amministrazione

18.1) In caso di organo collegiale, l'Organo Amministrativo si riunisce sia presso la sede sociale che altrove su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, tutte le volte che questi lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori o dall'Organo Sindacale.

18.2) La convocazione è fatta con lettera raccomandata oppure con telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro dell'Organo ed a ciascun Sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più d'uno dei mezzi sopraelencati

18.3) In caso di assenza del Presidente ne assumerà le funzioni il Vice Presidente o in sua assenza il Consigliere più anziano di età.

18.4) In caso di organo collegiale, la riunione dell'Organo Amministrativo è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli gli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. E' comunque necessario il voto favorevole di almeno 2/3, con arrotondamento all'unità superiore, dei componenti l'Organo Amministrativo per le deliberazioni concernenti la nomina del rappresentante della Società nei consigli di amministrazione e nelle assemblee di società controllate o collegate, convocate per deliberare su operazioni di fusione, scissione, trasformazione o modifica dell'oggetto sociale.

18.5) In caso di Organo Collegiale le adunanze possono tenersi in tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la seduta si considera tenuta del luogo in cui si trova il Presidente della riunione ed dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19 Verbale delle riunioni

In caso di organo collegiale, le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono fatte

constare su apposito registro dei verbali che verrà sottoscritto dal Presidente della Società e dal Segretario.

Art. 20 Rappresentanza e firma sociale

Al Presidente dell'Organo Amministrativo, e alla persona designata a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, o all'Amministratore Unico in caso di organo monocratico, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, con firma libera.

All'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, se nominati, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio, nei limiti della delega conferita.

Art. 21 Organo Sindacale e revisione legale dei conti

21.1) Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Comune di Milano ha diritto di procedere alla nomina diretta di due membri effettivi ed un supplente. I sindaci ancora da eleggere sono eletti dall'assemblea.

La nomina dell'Organo Sindacale avviene nel rispetto della normativa di riferimento in materia di equilibrio di genere per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche.

21.2) L'Organo Sindacale è costituito da revisioni legali iscritti nell'apposito registro; dura in carica tre esercizi e confermabile.

21.3) La revisione legale dei conti è affidata a soggetto diverso dall'Organo sindacale, secondo le modalità previste dalla legge.

21.4) L'Organo Sindacale effettua annualmente la verifica dei risultati della gestione e ne comunica l'esito al Consiglio Comunale.

TITOLO IV

BILANCIO SOCIALE E UTILI

Art. 22 Esercizi Sociali e Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo, nei termini e nelle forme previste dalla legge, redige il bilancio di esercizio che, corredato dai documenti previsti dalla legge sarà comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci, alla cui approvazione verrà sottoposto. Il Bilancio e le Relazioni accompagnatorie previste dalla legge dovranno essere fatti pervenire a cura dell'Organo Amministrativo, ai Soci almeno quindici giorni liberi prima dell'Assemblea stessa.

Art. 23 Utili

23.1) Gli utili netti della Società risultanti dal bilancio annuale sono così destinati:

a) alla riserva legale una somma corrispondente almeno al 5% degli utili, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

3) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie, oppure disponga di rimandarla in tutto o in parte all'esercizio successivo.

23.2) Il pagamento dei dividendi e degli eventuali acconti sugli stessi sono effettuati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e deliberati dall'Organo Amministrativo

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

1 - La Società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

2 - Sono esclusi la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi Sociali.

Art. 25 Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge vigente.

Art.26) Norma di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce